



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante:  
**PAVONE ENRICO**, Giudice monocratico

in data 14/11/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3294/2023 depositato il 28/08/2023

**proposto da**

Marco Saffioti - SFFMRC65H10H264O

**Difeso da**

Kilian Sabbadin - SBBKLN71L09H264G

**ed elettivamente domiciliato presso** kilian.sabbadin@milano.pecavvocati.it

**contro**

Comune di Rho - Piazza Visconti 23 20017 Rho MI

**elettivamente domiciliato presso** pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1333 2022 IMU 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Ricorrente: accoglimento del ricorso

Resistente non costituito in giudizio.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato telematicamente Saffioti Marco impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento IMU n. 1333/2022, emesso dal Comune di Rho in materia di IMU per l'anno di imposta 2017.

Il ricorso veniva iscritto con n. 3294/2023 R.G.R.

Il ricorrente segnalava di essere coniugato di avere la propria residenza nel medesimo Comune della coniuge, nell'abitazione oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

Osservava come, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, il diritto all'esenzione IMU per abitazione principale spetta individualmente a ciascun coniuge, qualora residenti in, luoghi diversi, anche all'interno del medesimo Comune.

Il Comune di Rho non si costituiva in giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente risulta residente in Rho in abitazione (censita al foglio 14 numero 92 sub 702) diversa da quella di residenza della coniuge.

Anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 13 d.l. 201/2011, i benefici dell'esenzione IMU prima casa sono applicabili ad un coniuge indipendentemente alla residenza dell'altro coniuge e degli altri membri della famiglia.

Ciascun coniuge, purchè effettivamente residente in una determinata abitazione, anche nel medesimo Comune, può dunque beneficiare dell'esenzione Imu per l'abitazione principale.

Nel caso di specie, il Saffioti ha dimostrato peraltro di essere effettivamente residente nella suindicata abitazione in Rho, via Molino Prepositurale 140, producendo non solo il certificato di residenza, ma anche prova dell'allacciamento delle utenze di acqua, luce, gas e telefono.

Non costituendosi in giudizio, peraltro, il Comune non ha presentato argomentazioni di segno contrario.

La soccombenza comporta la condanna del Comune di Rho al pagamento delle spese di lite, che, in ragione

del valore della causa e della non particolare complessità della stessa, si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il Comune di Rho al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Milano, 14.11.2023

IL GIUDICE  
Enrico Pavone